

Sicurezza stradale

Le proposte di legge n. 44 e abbinate

Testo approvato al Senato, ora la Camera dovrà esaminare, in terza lettura, la riforma, limitatamente alle parti nuove o modificate. Le principali novità contenute nel testo riguardano:

- l'introduzione del principio "**chi guida non beve**" per i giovani di età compresa fra 18 e 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente e per i conducenti professionali;
- l'aggravamento delle sanzioni per alcune delle più rilevanti infrazioni al codice della strada;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di "**guida assistita**" – già positivamente sperimentata in Francia - per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente A, i quali possono esercitarsi alla guida con l'assistenza di un adulto;
- modifiche ai criteri da applicare alle esercitazioni pratiche di guida presso le autoscuole;
- modifiche finalizzate a rendere più restrittiva la disciplina relativa al recupero dei punti riferiti alla patente;
- introduzione dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza sulle c.d. "minicar";
- introduzione della **targa personale**;
- misure intese a migliorare lo stato e la manutenzione delle strade e della segnaletica, attraverso la destinazione di parte delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada.

Il decreto legge n. 92/2008

Il [d.l. n. 92/2008](#) (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*) convertito dalla [leggen. 125/2008](#), ha introdotto alcune importanti modifiche in tema di sanzioni per le infrazioni al codice della strada.

In primo luogo, sono state aggravate le pene per delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale ([art. 589 codice penale](#)): il massimo edittale è stato portato a **da cinque a sette anni**. Con altra modifica allo stesso art. 589, è stata prevista la pena della reclusione **da 3 a 10 anni** se l'omicidio è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il decreto è anche intervenuto sugli articoli 186 e 187 del codice della strada, elevando da tre **a sei mesi** il massimo edittale della pena dell'arresto, irrogabile

a chi guida con un **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi** per litro, e innalzando a un anno il massimo edittale della pena dell'arresto, per chi guida con un tasso alcolemico **superiore a 1,5 grammi** per litro. Aumentate anche le sanzioni per la guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti: arresto **da tre mesi a un anno** – era in precedenza fino a tre mesi - e ammenda da euro **1.500 a 6.000** – era in precedenza da euro 1.000 a 4.000.

Ulteriori modifiche prevedono il ripristino della **rilevanza penale** del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico (arresto **da tre mesi ad un anno** e ammenda da euro 1.500 a euro 6.000). Queste sanzioni si applicano anche in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti.

Sono state inoltre elevate le sanzioni per coloro che, in caso di incidente con danni alle persone ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperino all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite (art. 189). Per la prima ipotesi, si prevede l'arresto **da sei mesi a tre anni** (in precedenza era da tre mesi a tre anni); per la seconda, l'arresto da **un anno a tre anni** (in precedenza era da sei mesi a tre anni).

La legge n. 94/2009

La [legge 15 luglio 2009, n. 94](#), *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, contiene alcune disposizioni dirette a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza stradale. Si segnalano, in particolare:

- la norma che destina una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie all'acquisto di mezzi da impiegare nei servizi di polizia stradale per **potenziare i controlli** sulla sicurezza della circolazione;
- la disposizione che prevede, qualora la patente venga revocata per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi **cinque anni** dall'accertamento del fatto;
- la norma che prevede aggravamento delle sanzioni per alcuni infrazioni - fra cui quelle relative alla guida in stato di ebbrezza - quando vengano commesse nelle **ore notturne** (dopo le 22 e prima delle 7 del mattino).